

Regolamento del Comitato di controllo: Composizione e funzionamento

1. Il Comitato di controllo è composto dal legale rappresentante di ciascun Ente socio di cui all'art. 1, comma 2 del presente Statuto o da un delegato del medesimo, che abbia affidato servizi, attività strumentali e/o funzioni amministrative alla società.
2. Ciascun Ente socio ha responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione detenuta, quale risultante dal libro dei soci.
3. La perdita della qualità di socio determina la cessazione dalla carica del componente del Comitato di controllo nominato dal medesimo Ente.
4. Il Comitato è presieduto da un Presidente che è nominato, nella prima seduta, a maggioranza, tra i componenti del Comitato stesso.
5. I componenti del Comitato cessano dalla carica allo scadere del mandato amministrativo dell'Ente socio che li ha nominati ovvero, laddove il socio non sia un Ente territoriale, entro 30 giorni dal rinnovo dell'organo amministrativo dell'Ente nominante.
6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente del Comitato, alla sostituzione del medesimo procede l'Ente socio che lo ha nominato. In attesa o assenza di nomina il Comitato si riterrà formalmente costituito.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal membro più anziano.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, vengono assegnate alla Direzione della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente;
9. In occasione della seduta d'insediamento il Comitato è convocato dal socio che detiene la maggiore quota di capitale sociale.
10. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società o presso la sede di uno degli Enti soci a mezzo posta elettronica o fax, purchè con prova certa di avvenuta ricezione. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un numero di membri che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale. L'avviso di convocazione, salvi motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta presso la sede del socio. Le riunioni, quand'anche non formalmente convocate, risulteranno valide semprechè siano presenti tutti i rappresentanti dei Soci aventi diritto di voto.
11. Il Comitato delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale rappresentato. In seconda convocazione, il Comitato si intende

validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno 1/5 dei membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. Allorquando l'argomento oggetto di deliberazione riguardi i servizi o le attività strumentali o le funzioni amministrative affidate da un Ente socio, la deliberazione deve essere adottata col voto favorevole del componente del Comitato nominato dal medesimo Ente.

12. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato all'Organo amministrativo della società.
13. Ogni componente del Comitato di controllo, dell'Organo amministrativo, del Collegio sindacale non può far parte di altro organo della società. Nel caso di accettazione di una seconda carica sociale, il nominato decade automaticamente dalla prima. Non sono previste incompatibilità esterne se non quelle disciplinate dal codice civile.